



Comune di Mombercelli

Piazza Alfieri, n.2 - 14047 Mombercelli - Provincia di Asti

c.f. e p.i. 00206070054 - Tel. 0141 959610 - Fax 0141 959756

protocollo@comune.mombercelli.at.it

comune.mombercelli.at@cert.legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 11/02/2021

OGGETTO: Attuazione della facoltà di deroga al divieto di abbruciamento dei residui colturali ai sensi della Legge Regionale n. 3/2020

IL SINDACO

ATTESO il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Marzo dell'anno successivo di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 Ottobre 2018, n. 15, recante norme di attuazione della legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale n. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), in particolare l'art. 4 commi 3,4,5;

VISTA la Determinazione n. A18 116 del 04/02/2020 con la quale la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale, con la conseguente applicazione di quanto previsto all'art., 10 della medesima L.r. n. 15/2018;

VISTA la Determinazione n. A18 549 del 09/03/2020 con la quale la Regione Piemonte ha revocato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a decorrere dal 11/03/2020 ai fini della legge n. 353/2000 e della L.r. n. 15/2018;

RILEVATO che in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2020, n. 3, recante "Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 Gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", è stata introdotta la facoltà per i Comuni di derogare, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, introdotta con la legge regionale 26 Febbraio 2020, n. 3

RITENUTO di recepire gli indirizzi in argomento e, al fine di contemperare la

necessità di bruciare i residui colturali con l'esigenza di tutelare comunque la qualità dell'aria, e pertanto di disporre la DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO dei residui colturali vegetali nei seguenti periodi: 14 giorni da lunedì 15/02/2021 a domenica 28/02/2021 compresi;

DATO ATTO che verranno sanzionati i comportamenti difforni da quanto previsto nel presente provvedimento;

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 e la legge regionale n. 15 del 04/10/2018;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra espresse

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa ed in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2020 n. 3, è consentito l'abbruciamento dei residui colturali vegetali sul territorio comunale dal 15/02/2021 al 28/02/2021 compresi;

L'attività in deroga dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 182, comma 6/bis, del D.Lgs 152/2006, delle normative regionali attinenti la materia, nonché dei vigenti regolamenti comunali

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- la trasmissione tramite PEC, per opportuna conoscenza:
 1. al Comando Stazione Carabinieri di Mombercelli
 2. al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Nizza Monferrato
 3. al Comando Polizia Locale della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni;
 4. all'A.R.P.A. Piemonte dipartimento Alessandria ed Asti;
 5. all'ASL AT di Asti;

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. Piemonte oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Addì, li 11/02/2021

IL SINDACO
F.to Ferrero Arch. Ivan